

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-266 del 18/02/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA LONGHIN SERVICE DI LONGHIN ALDINO & C. S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' "COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE, LAVAGGIO AUTO E BAR, SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA EMILIA PARMENSE n° 91.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-290 del 18/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA LONGHIN SERVICE DI LONGHIN ALDINO & C. S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' "COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE, LAVAGGIO AUTO E BAR" SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA EMILIA PARMENSE n° 91.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **LONGHIN SERVICE DI LONGHIN ALDINO & C. S.N.C.** - avente sede legale in Comune di Piacenza, Via Emilia Parmense n° 91 - presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota del 23/11/2015, prot. n° 101142 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza il 25/11/2015 con prot. n° 69730), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "commercio al dettaglio di carburante, lavaggio auto e bar" svolta nell'impianto sito in Comune di Piacenza, Via Emilia Parmense n° 91;

Rilevato che l'istanza è stata avanzata per acquisire, ai sensi dell' art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Vista altresì la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota del 09/12/2015 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° 72073);

Verificato che:

- le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio vengono trattate mediante un impianto costituito da una vasca di raccolta tricamerale e un impianto di bio-ossidazione;
- le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale vengono trattate con un impianto costituito da: pozzetto scolmatore, n° 2 bacini di accumulo e sedimentazione e da un disoleatore;
- le acque domestiche vengono trattate con Fossa Imhoff;
- le acque reflue industriali, di prima pioggia e domestiche in uscita dai rispettivi sistemi di trattamento di cui sopra danno origine ad un unico scarico in pubblica fognatura;
- lo scarico in pubblica fognatura è classificato come scarico di acque reflue industriali;
- il pozzetto di prelievo fiscale è quello di raccordo fra le condotte veicolanti le acque reflue industriali, di prima pioggia e domestiche;
- lo scarico di acque reflue industriali era stato autorizzato dal Comune di Piacenza con atto del 22/11/2012, prot. n° 81166;

Acquisita nel merito la Determinazione Dirigenziale del Comune di Piacenza n° 24 del 15/01/2016 e trasmessa all'ARPAE con nota del 16/01/2016 (acquisita agli atti il 29/01/2016 con prot. n° PGPC/2016/635);

Preso atto che il Comune di Piacenza, interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95

(con nota provinciale del 16 dicembre 2015 prot. n. 73353 non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni ostantive in merito;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **LONGHIN SERVICE DI LONGHIN ALDINO & C. S.N.C.** per l'attività "commercio al dettaglio di carburante, lavaggio auto e bar" svolta nell'impianto sito in Comune di Piacenza, Via Emilia Parmense n° 91;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **LONGHIN SERVICE DI LONGHIN ALDINO & C. S.N.C.** (C. FISC. 00939920336) per l'attività di "commercio al dettaglio di carburante, lavaggio auto e bar" svolta nell'impianto sito in Comune di Piacenza, Via Emilia Parmense n° 91 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
2. **di stabilire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato nella premessa), dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
3. **di impartire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**, le seguenti prescrizioni:

- α) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quello di prelievo fiscale, dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- β) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura;
- χ) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- δ) gli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
- ε) la pompa posta all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a quella prevista dalla scheda tecnica dello stesso disoleatore;
- φ) potrà essere effettuato solo il lavaggio delle autovetture con esclusione dei pezzi meccanici delle stesse;
- γ) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e di tutti gli impianti di trattamento così come indicato nel manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dagli impianti di epurazione. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- η) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento agli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- ι) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o degli impianti di trattamento delle acque reflue rispetto a quanto agli atti;

4. **di fare salvo** che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

5. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali rilasciata dal Comune di Piacenza con atto del 22/11/2012, prot. n° 81166;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- il presente provvedimento non comportando impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.